

La legislazione scolastica dell'integrazione

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un **processo irreversibile**, e proprio per questo **non può adagiarsi su pratiche disimpegnate** che svuotano il senso pedagogico, culturale e sociale dell'integrazione trasformandola da un processo di crescita per gli alunni con disabilità e per i loro compagni a una procedura solamente attenta alla correttezza formale degli adempimenti burocratici.

Fonte: Linee guida integrazione scolastica

LEGISLAZIONE SPECIALE SOSTEGNO

- ⌚ **Principi generali di normativa scolastica**
- ⌚ **La normativa sull'integrazione**
- ⌚ **La sent. C. Cost. 215/87**
- ⌚ **La Circolare 262/88**
- ⌚ **La legge 104/92**
- ⌚ **Il titolo V della Costituzione**

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Ω **Giannarelli, Compendio** **Le Monnier**
- Ω **AA.VV., Repertorio** **Tecnodid**
- Ω **Daniele, La pubblica istruzione** **Giuffrè**
- Ω **RIVISTE: Informatore scolastico; La tecnica della scuola; Notizie della scuola;**
- Ω **Siti internet: istruzione.it; edscuola.it; indire.it; superabile.it; integrazione scolastica.it**

NORMATIVA SCOLASTICA I PRINCIPI

Ω LE FONTI

Ω Costituzione

Ω Leggi (leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi)

Ω Leggi regionali

Ω Regolamenti (ordinanze, decreti, ecc.)

Ω Contratti collettivi

Ω PRINCIPI DI GERARCHIA E DI COMPETENZA

ALTRI PRINCIPI GENERALI

Ω **INTERPRETAZIONE:**

- **autentica**
- **giurisprudenziale**
- **dottrinale**
- **burocratica (circolari, note, FAQ)**

Ω **ABROGAZIONE: - espressa**

Ω - **tacita:**

Ω **1) per incompatibilità**

Ω **2) per nuova regolamentazione dell'intera materia**



Normativa scolastica sull'integrazione

- ⌚ **Costituzione**
- ⌚ **Leggi ordinarie**
- ⌚ **Regolamenti**
- ⌚ **Circolari**
- ⌚ **Contratto collettivo**
- ⌚ **Accordi di programma**
- ⌚ **Sent. C. Cost. 215/87**
- ⌚ **L. 104/92 - D. Lgs. 297/94 (T.U.P.I.)**
- ⌚ **D.P.R. 24.2.94** (atto di indirizzo e coordinamento sui compiti delle ASL)
- ⌚ **D.I. 9.7.92** (accordi programma)
- ⌚ **C.M. 22.9.88 n. 262**
- ⌚ **CCNL 29.11.07 vigente**

La scuola nella Costituzione

Ω **Art. 33: LA
REPUBBLICA:**

Ω **- norme
generali
sull'istruzione;**

Ω **- istituisce
scuole;**

Ω **- scuole non
statali >
equipollenza**

Ω **L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.**

**La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti
gli ordini e gradi.**

**Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a quello degli
alunni di scuole statali.**

**È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di
essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.**

La scuola nella Costituzione

Ω **Art. 34:**

Ω **- Scuola aperta a tutti**

Ω **- istruzione inferiore
di almeno 8 a.
obbligatoria e gratuita**

Ω **La scuola è aperta a tutti.**
L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli
studi.

La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed **altre
provvidenze**, che devono
essere attribuite per concorso.

Art. 38 Cost.

- ⌚ **Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.**
- ⌚ **Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato**

ALTRI PRINCIPI COSTITUZIONALI

- ⌚ **Art. 2: principio solidaristico**
- ⌚ **Art. 3: Principio di uguaglianza formale e sostanziale**
- ⌚ **Art. 4: Diritto - dovere di svolgere un'attività / funzione nella società**
- ⌚ **Art. 30: Diritto dovere dei genitori di educare i figli**
- ⌚ **Art. 31: La R. agevola l'adempimento dei compiti della famiglia**

La legge Cost. n. 3/2001

Modifiche al Titolo V della Cost.

Ω PRINCIPI FEDERALISTI:

Ω Art. 114:

Ω la repubblica è
costituita da:

Ω STATO

Ω REGIONI

Ω Comuni...

Ω ART. 117:

Ω Competenza
legislativa:

Ω -- esclusiva della
Regione

Ω – concorrente

Ω – esclusiva dello
Stato

Art.117 della Costituzione

Ω **"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.**

Ω **Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; ...omissis n) norme generali sull'istruzione;**

Ω **Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: (omissis)... istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;**

Ω **Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. (Omissis)".**

ART. 117 D.D.L. costituzionale «Riforma Senato»

- ⌚ **Competenza esclusiva Stato**
- ⌚ **disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;**
- ⌚ **Potestà legislativa delle Regioni**
- ⌚ **salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio**

La legislazione ordinaria

- Ω **1971: legge n. 118 «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica»**
- Ω **1977: legge 517 «sono previste forme di integrazione e di sostegno ... da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, in possesso di particolari titoli di specializzazione»**
- Ω **1992: legge 104**